Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 20 ottobre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 262 DEL 20 OTTOBRE 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 2013.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Nuoro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 2014.

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Gardone Riviera (Brescia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 2015.

Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Lucca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 2016.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Latina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 2017.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 2018.

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Roccaraso (L'Aquila).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 2019.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Imperia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 2020.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Teramo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 2021.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 2022.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per le industrie alimentari in Melzo (Milano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 2023.

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Milano.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 262 DEL 20 OTTOBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi: n. 44: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Debito redimibile 5 % - 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (legge 29 ottobre 1954, n. 1050). — Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella TERZA estrazione del 10 ottobre 1961. Parte seconda: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(6013)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Società per azioni Birra Peroni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1961. — **Società Fratelli Schwarzenbach e C., per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1961. — **Società per azioni C. Bournique, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1961. — **Giuseppe Maffioli, società per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1961. — **Società per azioni F. Stimamiglio e C., in Padova:** Obbligazioni emissione 1950, sorteggiate il 29 settembre 1961. — **Società per azioni F. Stimamiglio e C., in Padova:** Obbligazioni emissione 1956, sorteggiate il 29 settembre 1961. — **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1961. — **I.P.C.A. - Industria Piemontese dei Colori di Anilina, in Ciriè:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni V. Gallino, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1961. — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1961. — **Società per azioni C.A.T. T.A.N.E.O. - Costruzioni Avvolgibili Tapparelle Tende Accessori Nuovi Elementi Oscuranti, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1961. — **Società per azioni Giuseppe Contratto, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1961. — **Società per azioni S.A.P.C.A.R. - Società Azionaria Piemontese Commercio Automobili Ricambi, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1961. — **Società per azioni canellese C. Bocchino e C., in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1961. — **S.A.V.A.S. - Società Azionaria Vermouth Aperitivi Spumanti F.lli Gancia e C., in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1961. — **Società per azioni Giustina e C., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1961. — **Società per azioni G. e L. F.lli Cora, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1961. — **Società per azioni cartiera Pirinoli, in Roccavione:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1961. — **Società per azioni Sobrero Est, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1961. — **Società per azioni V. Gallino, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1961. — **S.R.I.B.E.G. - Società Ricca Imbottigliamento Bevande Gassate, per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1961. — **Società per azioni Ferriere Giovanni Gerosa, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1961. — **Gestioni e partecipazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1961. — **Istituto De Angeli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1961. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1961. — **Fabbrica lombarda colori anilina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1961. — **Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici - S.A.I.C.E., per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1961. — **Cotonificio Legler, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1961. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1961. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1961. — **M.A.T. - GOMMA - Manifattura Articoli Tecnici Gomma, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1961. — **Immobiliare Bagnara, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1961. — **Giulio Einaudi, editore, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1961. — **Barattini & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1961. — **Industrie Chimiche Barzaghi U.F.A., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1961. — **Ceramica Ligure Vaccari, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1961. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 3 al 6 ottobre 1961.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1043.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Sergio Martire, in Borgo San Sergio, del comune di Trieste.

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste in data 29 dicembre 1959, integrato con dichiarazione del 2 maggio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Sergio Martire, in Borgo San Sergio, del comune di Trieste, e sono stati istituiti quattro uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1044.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Mediatrice di tutte le Grazie, in contrada Gulfi del comune di Canicattì (Agrigento).

N. 1044. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale Beata Maria Vergine Mediatrice di tutte le Grazie, in contrada Gulfi del comune di Canicattì (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1045.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di N.S.G.C. Re, in Belpasso (Catania).

N. 1045. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 15 giugno 1958, integrato con postilla del 5 dicembre 1960 e con dichiarazione del 21 aprile 1961, relativo alla erezione della parrocchia di N. S. G. C. Re, in Belpasso (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 158. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1046**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Presentazione della B.V.M. e di San Giovanni Battista, olim San Girolamo, in frazione Passarella del comune di San Donà di Piave (Venezia).

N. 1046. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 10 giugno 1911, integrato con altro decreto del 13 febbraio 1960 e dichiarazione del 21 febbraio 1960, relativo alla erezione della parrocchia della Presentazione della B. V. M. e di San Giovanni Battista, olim San Girolamo, in frazione Passarella del comune di San Donà di Piave (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1047**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.V. del Rosario, in località Grumale, frazione Acquaviva del comune di Cagli (Pesaro).

N. 1047. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagli e Pergola in data 1° gennaio 1961, integrato con dichiarazione del 17 maggio 1961, relativo alla erezione della parrocchia della B. V. del Rosario, in località Grumale, frazione Acquaviva del comune di Cagli (Pesaro), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1961.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Lecce, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Lecce;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964, con sede in Lecce presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Lecce, con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Bortone Donato, Longo Vito, Chironi Sigfrido e rag. Risi Salvatore;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: dott. Gentile Raffaele, avv. Libertini Achille e per. agr. Calò Giuseppe;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: gr. uff. Sequi Gino;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: Martinelli Saverio Antonio;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Marotta Settimio;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Crety Angelo;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: dott. Piscopo Nicola;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dottor Vallone Pasquale;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: dott. ing. Grasso Francesco;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: avv. Erriquez Antonio;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: rag. Capalbi Pasquale;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: A.S. Cappello Rita;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: prof. Giorgino Umberto;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Carlino Oronzio;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Quattrone Vincenza;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: Greco Vincenzo;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Campa Antonio Teodoro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1961

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(6559)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Sostituzione di un componente dell'Ufficio di segreteria del Comitato del Fondo per l'indennità agli impiegati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 5 maggio 1957, con il quale è stato nominato l'Ufficio di segreteria del Comitato del Fondo per l'indennità agli impiegati;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Stochino, componente l'Ufficio di segreteria del predetto Comitato, in quanto impegnato in altro incarico;

Decreta:

La dott.ssa Angela Crescimbeni, funzionaria di gruppo *A* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è chiamata a far parte dell'Ufficio di segreteria del Comitato del Fondo per l'indennità agli impiegati, in sostituzione del dott. Stochino Giuseppe.

Roma, addì 11 luglio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(6739)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1961.

Modificazione del decreto ministeriale 24 dicembre 1960, concernente la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Pordenone.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1960, con il quale il comune di Pordenone è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 250.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia ed al Comune medesimo è stato concesso un contributo straordinario di L. 20.895.057 per la durata di venti anni per l'ammortamento di tale mutuo;

Vista la nota 9 marzo 1961, n. 69174, diretta dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Pordenone dalla quale risulta che la rata annuale occorrente per l'ammortamento del mutuo di L. 250.000.000 in venti anni al tasso del 5,80 % ammonta a L. 20.839.253 e non a L. 20.895.057 come erroneamente indicato dalla stessa Cassa al Comune con nota 102929 in data 8 gennaio 1960;

Vista la nota 15 marzo 1961, n. 5762/Segr., con la quale il comune di Pordenone domanda che venga accolta la richiesta avanzata dalla Cassa depositi e prestiti con la nota n. 69174 del 9 marzo 1961 perché questo Ministero assuma l'impegno di corrispondere il contributo direttamente e irrevocabilmente alla Cassa medesima per tutta la durata di ammortamento del prestito e con decorrenza dall'anno in cui avrà inizio l'ammortamento stesso;

Ritenuto che occorre modificare la somma indicata nel suddetto decreto interministeriale quale contributo straordinario da corrispondere annualmente al comune di Pordenone per l'ammortamento del mutuo e accogliere la richiesta della Cassa depositi e prestiti circa la corresponsione del contributo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo straordinario, concesso al comune di Pordenone per la durata di venti anni con decreto interministeriale 24 dicembre 1960 per l'ammortamento del mutuo di L. 250.000.000 che il Comune medesimo è stato autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, viene modificato da L. 20.895.057 a L. 20.839.253.

Art. 2.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo contenente apposita clausola di cessione, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Pordenone, il contributo straordinario indicato nel precedente art. 1 per tutta la durata di ammortamento del prestito e con decorrenza dall'anno in cui avrà inizio l'ammortamento stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1961

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1961
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 306. — GALLUCCI

(6740)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1961

Autorizzazione al comune di Siracusa a contrarre un mutuo per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 8 marzo 1961, n. 431, del comune di Siracusa;

Vista la decisione 14 marzo 1961, n. 3503, Divisione prima, della Commissione provinciale di controllo di Siracusa, che approva la deliberazione comunale di assunzione di un mutuo di L. 500.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione in Siracusa di un nuovo palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Siracusa un nuovo palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di costruzione del palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'arch. Gaetano Rapisardi, il comune di Siracusa è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 500.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Siracusa un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 37.500.000 annue e per la durata di anni venti, con decorrenza dell'esercizio finanziario 1961-1962.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1961

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 332. — GALLUCCI

(6741)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1961.

Autorizzazione al comune di Ragusa a contrarre un mutuo per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 16 febbraio 1961, n. 6, del comune di Ragusa;

Vista la decisione 10 marzo 1961, n. 3207, della Commissione provinciale di controllo di Ragusa che approva la deliberazione comunale di assunzione di un mutuo di L. 585.000.000 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la costruzione in Ragusa di un nuovo palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Ragusa un nuovo palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di costruzione del palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato e approvato, a firma degli architetti Massimo Battaglini, Sante De Sanctis e Franco Tenca, il comune di Ragusa è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 585.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Ragusa un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 52.900.000 annue e per la durata di anni quindici, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-1962.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1961

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 332. — GALLUCCI

(6742)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1961.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, ai fini della concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di cui agli articoli 9, 16, 19 e 27 della legge stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante la attuazione di un « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura »;

Visto in particolare l'art. 34 della predetta legge 2 giugno 1961, n. 454, recante norme e modalità per la concessione del concorso dello Stato di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 ed all'art. 27, secondo comma, della legge medesima;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, nonchè l'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La misura massima complessiva del tasso d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese d'accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso dello Stato di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 ed all'art. 27, secondo comma della legge stessa è così determinata:

a) mutui di miglioramento (art. 9), mutui per la formazione della piccola proprietà contadina (art. 27, secondo comma) e mutui per la zootecnia (art. 16, lett. *b)*: misura massima complessiva del 7,30 per cento per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 7,10 per cento per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord;

b) prestiti per la zootecnia (art. 16, lett. *a)* e prestiti di conduzione (art. 19): misura massima complessiva del 7 per cento per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 6,75 per cento per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1961

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 149. — CARUSO

(6722)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1961.

Classificazione tra le provinciali di cinque strade in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1960, n. 149, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione di Agrigento e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù di precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che comprese nel detto piano *b)* sono indicate nell'elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b)* sono comprese le strade:

Strada statale n. 188, ponte Carboi alla Strada statale n. 115;
Cattolica, Cianciana;
Ribera, Cianciana;
Montallegro alla Siculiana, Raffadali;
Strada statale n. 123, corso Cipolla, Camastra;

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 23 maggio 1960;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate tra le provinciali le strade:

Strada statale n. 188, ponte Carboi alla Strada statale n. 115;
Cattolica, Cianciana;
Ribera, Cianciana;
Montallegro alla Siculiana, Raffadali;
Strada statale n. 123, corso Cipolla, Camastra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6721)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1961.

Modificazioni allo statuto della Federazione delle associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame tra piccoli proprietari della Campania, con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decretolegge 2 settembre 1919, n. 1759, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 271, che approva le norme per l'applicazione del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759;

Visto il regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1960, n. 3672, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della Federazione delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame tra piccoli proprietari del comprensorio di riforma fondiaria in Campania, con sede in Battipaglia (Salerno) e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta Federazione in data 29 aprile 1961, con la quale vengono apportate alcune modificazioni dello statuto sociale;

Vista la domanda presentata il 29 maggio 1961 dal notaio avv. Gaetano Amato a nome e nell'interesse del presidente della Federazione delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame tra piccoli proprietari del comprensorio di riforma fondiaria in Campania, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759 e successive modificazioni, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, successivamente modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, l'approvazione delle modificazioni, allo statuto sociale deliberate dall'assemblea di cui sopra;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni allo statuto sociale della Federazione delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame tra piccoli proprietari del comprensorio di riforma fondiaria in Campania, con sede in Battipaglia, deliberate dall'assemblea straordinaria delle mutue aderenti il 29 aprile 1961:

1) l'art. 1 dello statuto sociale è sostituito dal seguente: « Ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1759, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, è costituita ad iniziativa della sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania, che in seguito sarà indicata « Sezione », la « Federazione delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame tra piccoli proprietari della Campania » (FE.M.A.BZ. - Napoli) »;

2) l'art. 2 dello statuto è sostituito dal seguente: « La Federazione ha sede in Napoli, presso gli Uffici della sezione, Parco Comola, ed esplica la sua attività nel territorio della Campania: potranno istituirsi apposite sezioni provinciali della Federazione »;

3) il primo comma dell'art. 5 dello statuto è sostituito dal seguente: « Possono far parte della Federazione tutte le associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame tra piccoli proprietari della Campania riconosciute giuridicamente e che si impegnano ad accettare il presente statuto nonchè le altre norme regolamentari esaminate in base allo stesso »;

4) il primo comma dell'art. 18 dello statuto è sostituito dal seguente: « Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri di cui tre eletti dall'assemblea tra i presidenti delle Mutue associate e due nominati dalla Sezione ai sensi dell'art. 2535 Codice civile »;

5) il primo comma dell'art. 20 dello statuto è sostituito dal seguente: « Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente, o in sua assenza il vice presidente, lo ritenga opportuno, oppure, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri ».

Roma, addì 7 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6720)

DECRETO PREFETTIZIO 6 ottobre 1961.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che detta nuove norme circa la composizione del Consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto di dover provvedere agli adempimenti conseguenti;

Vista la nota n. 3778 del 30 agosto 1961, con la quale il medico provinciale ha designato il funzionario per l'Ufficio di segretario del Collegio;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio ottobre 1961-ottobre 1964, è così composto:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Reggio Calabria;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare più elevato in grado in servizio nel capoluogo;

l'ufficiale sanitario di Reggio Calabria;

il direttore della Sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

il direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

il dott. Salvatore Morabito, medico condotto in Reggio Calabria;

il dott. Ignazio Lombardo, commissario prefettizio degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

il dott. Nicola Corea Manno, direttore sanitario degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

il dott. Francesco Arena, primario medico Ospedale di Palmi;

il prof. Pietro Panuccio, primario chirurgo Ospedale Melito P. S.;

il dott. Giuseppe Macrì, medico chirurgo di Taurianova;

il dott. Pasquale Minicuci, medico chirurgo;

il prof. Antonino Cutroneo, medico chirurgo specialista in pediatria;

il comm. Pietro De Domenico, esperto nelle materie amministrative;

il dott. ing. Antonio Romeo Filocamo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

il dott. ing. Oreste Aspra, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

il prof. dott. Antonino Spinelli, rappresentante dell Ordine dei medici;

il dott. Francesco Arcudi, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

il dott. Stefano Musolino, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

la sig.na Mercedes Giorgi, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;

suor Maria Consiglia Della Marca, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

il dott. Antonino Bambara, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

il dott. Angelo Capezzuto, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

il dott. Vittorio Alberti, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario del Collegio verranno espletate dal dott. Salvatore Fragalà, funzionario dell'Amministrazione della sanità.

Reggio Calabria, addì 6 ottobre 1961

Il prefetto: TORRISI

(6719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6709)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 16, l'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 34.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6693)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 13, l'Amministrazione comunale di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6701)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 12, l'Amministrazione comunale di Montefalcone Val Fortore (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6703)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 23, l'Amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo ecomonico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6706)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno foglio n. 14, l'Amministrazione comunale di Vieste (Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6691)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 15, l'Amministrazione comunale di Stornarella (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6692)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 399, l'Amministrazione comunale di Sabaudia (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6694)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 22, l'Amministrazione comunale di Coriano (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6695)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 359, l'Amministrazione comunale di Guagnano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6696)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 357, l'Amministrazione comunale di Vergemoli (Lucca) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6697)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 331, l'Amministrazione comunale di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6710)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 1, l'Amministrazione comunale di Zeri (Massa Carrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6698)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 7, l'Amministrazione comunale di Sestino (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6699)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 8, l'Amministrazione comunale di Turi (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6700)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 11, l'Amministrazione comunale di Castelvenere (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6702)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 18, l'Amministrazione comunale di Accadia (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6704)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 332, l'Amministrazione comunale di Marciano della Chiana (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6712)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 19, l'Amministrazione comunale di Candela (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6705)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 337, l'Amministrazione comunale di Anghiari (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6707)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 334, l'Amministrazione comunale di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6708)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 21, l'Amministrazione comunale di Peschici (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6689)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 336, l'Amministrazione comunale di Lucignano (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6711)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 333, l'Amministrazione comunale di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6713)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 10, l'Amministrazione comunale di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6714)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione comunale di Valenzano (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6715)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Terni colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 26 maggio 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Terni colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Allerona, Alviano, Attigliano, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Montegabbione, Monteleone, Orvieto, Otricoli, Parrano e San Venanzo.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1960.

(6599)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 5 settembre 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bari colpite, nell'anno 1961, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Binetto, Bitonto, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, San Michele di Bari, Spinazzola, Toritto e Trani.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(6600)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenco degli abilitati all'esercizio professionale nelle sessioni dell'anno 1957. (Rettifica)

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 19 giugno 1961 sono da apportare le seguenti rettifiche:

1) *Candidati che hanno superato l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (II sessione* 1957):

UNIVERSITÀ DI PISA

A pag. 38, n. Giacomini Giuseppe Luciano Giorgio, nato il 21 maggio 1928 anzichè il 21 febbraio 1928.

UNIVERSITÀ DI ROMA

A pag. 43, n. 418) Stranieri Vincenzo, nato a Cerignola (Foggia) anzichè Cerignola (Bari).

2) *Candidati che hanno superato l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (I sessione* 1957):

UNIVERSITÀ DI PISA

A pag. 90, n. 76) Gelli Giovan Battista, nato il 13 febbraio 1931 anzichè il 18 febbraio 1931.

(6716)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 31 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Finocchiaro Giuseppina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 875.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 13 settembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Terlizzese Angela di Domenico e De Paola Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1950, nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 360 — Data: 2 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Sindaco del comune di Castronovo di Sicilia — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, al portatore 22 — Capitale L. 1215.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 24 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Catanzaro — Intestazione: Suor Alfonsina De Simone, nata a Serino (Avellino) il 17 aprile 1925, p. c. di Pugliano Silvia — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 38.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1414 — Data: 22 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Di Loreto Gregorio, nato a Napoli il 18 luglio 1892 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 3 — Capitale lire 1500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 ottobre 1961

Il direttore generale: GRECO

(5392)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 19 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,62	620,605	620,60	620,55	620,62	620,61	620,65	620,62	620,60
$ Can.	602,37	602,25	602,60	602,375	601,45	602,41	602,575	602,40	602,37	602,35
Fr. Sv.	143,62	143,62	143,62	143,61	143,62	143,57	143,635	143,65	143,62	143,65
Kr. D.	90,15	90,14	90,14	90,15	90,20	90,13	90,135	90,15	90,16	90,15
Kr. N.	87,22	87,20	87,21	87,21	87,20	87,20	87,21	87,20	87,22	87,20
Kr. Sv.	120,13	120,13	120,12	120,13	120,05	120,12	120,12	120,15	120,13	120,12
Fol.	172,01	171,95	171,95	171,96	171,95	172,16	171,93	171,95	171,92	172 —
Fr. B.	12,45	12,47	12,47	12,47	12,4675	12,47	12,468	12,46	12,46	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,27	126,25	126,27	126,27	126,25	126,25	126,25	126,25	120,627	126,25
Lst.	1747,60	1747,50	1747,50	1747,40	1747,25	1747,10	1747,35	1747,50	1747,60	1747,50
Dm. occ.	155,21	155,20	155,23	155,205	155,20	155,30	155,195	155,25	155,21	155,20
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,03	24,033	24 —	24,03	24,035	24,03	24,03	24,05
Escudo Port.	21,80	21,78	21,75	21,79	21,70	21,78	21,77	21,77	21,79	21,77

Media dei titoli del 19 ottobre 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	83,05
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 5 % 1935	105,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,80
Id. 5 % 1936	102,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,65

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	602,475
1 Franco svizzero	143,622
1 Corona danese	90,142
1 Corona norvegese	87,21
1 Corona svedese	120,125
1 Fiorino olandese	171,945
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,26
1 Lira sterlina	1747,375
1 Marco germanico	155,20
1 Scellino austriaco	24,034
1 Escudo Port.	21,78

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato », - 1ª emissione e 5,50 % « Ferrovie dello Stato » - 2ª, 3ª, 4ª e 5ª emissione.

Si notifica che il giorno 10 novembre 1961, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche - via Aurelia n. 7, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5% *Serie speciale « Ferrovie dello Stato »* - 1ª *emissione* anno 1960)

Estrazione a sorte di:

n. 1.600 titoli di L. 50.000
» 760 » » » 250.000
» 2.480 » » » 500.000

in totale n. 4.840 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.510.000.000.

b) *in ordine alle obbligazioni* 5,50% *Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*

1) 2ª emissione a premi (anno 1952)

Estrazione a sorte di:

n. 3.232 titoli di L. 12.500
» 5.752 » » » 50.000
» 1.232 » » » 250.000
» 2.328 » » » 500.000

in totale n. 12.544 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.800.000.000;

2) 3ª emissione a premi (anno 1953)

Estrazione a sorte di:

n. 2.336 titoli di L. 12.500
» 5.576 » » » 50.000
» 1.504 » » » 250.000
» 2.040 » » » 500.000

in totale n. 11.456 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.704.000.000;

3) 4ª emissione a premi (anno 1955)

Estrazione a sorte di:

n. 1.344 titoli di L. 12.500
» 3.064 » » » 50.000
» 1.000 » » » 250.000
» 2.224 » » » 500.000

in totale n. 7.632 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.532.000.000;

4) 5ª emissione (anno 1959)

Estrazione a sorte di:

n. 624 titoli di L. 12.500
» 1.704 » » » 50.000
» 948 » » » 250.000
» 3.168 » » » 500.000

in totale n. 6.444 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.914.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 12 ottobre 1961

Il presidente: Tullio ODORIZZI

(6650)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per titoli ed esami ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio per gli insegnanti d'arte applicata in servizio negli Istituti e nelle Scuole d'arte relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi per merito distinto. Posti a concorso.

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per insegnanti d'arte applicata in servizio negli Istituti e nelle Scuole d'arte, relative ai posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1960.

Detti concorsi sono per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso.	Numero dei posti messi a concorso.
1. Decorazione plastica. Scultura decorativa. Lavorazione del marmo e della pietra. Lavorazione dell'alabastro. Intagli in marmo. Formatura e stucco. Formatura.	Istituti d'arte	1
2. Ceramica. Decorazione ceramica. Decorazione e smaltatura ceramica. Decorazione e plastica ornamentale ceramica. Forgiatura al tornio. Formatura e stampatura. Formatura, tornitura e cottura ceramica.. Forni. Cottura. Terracotta.	Id. Id.	1
3. Ferro battuto. Ferro battuto e sbalzo. Sbalzo e cesello. Sbalzo. Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli. Smalto su metalli. Lavorazione dei metalli. Oreficeria. Fonderia artistica.	Id. Id.	1
4. Arti grafiche. Litografia. Incisione. Tipografia (macchine). Tipografia (composizione) Legatoria. Rilegatura artistica.	Id. Id.	1

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che alla data del 1° ottobre 1960 appartenevano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che alla stessa data erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) avevano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) avevano riportato negli anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.
Termini per la presentazione delle domande di ammissione. Documentazioni. Esclusioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200 devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - Piazza Cairoli, 6) entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) nome e cognome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1960;

Il candidato nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1960 e non risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore al 1° ottobre 1960.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza.

2) certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dal capo dell'istituto e attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'istituto.

3) Tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1960 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso tenendo presente quanto stabilito in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5.

4) Un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato) nonchè dei *documenti presentati* **a** *corredo della domanda*, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo di istituto che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi stessi, e qualora, abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.
Prove d'esame

L'esame consta di una prova pratica inerente alle materie d'insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte e relativi processi tecnici e didattici in rapporto al carattere ed alle funzioni dei detti istituti, nel quadro della cultura figurativa e della produzione industriale.

Art. 5.
Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie dei titoli:

a) titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato;

c) esito di concorsi in istituti di istruzione artistica.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad «ottimo», nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi d'orario e ogni altro titolo che valga ad attestare la attiva partecipazione del concorrente alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione ai concorsi per la nomina in ruolo o di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale o artistica svolta dal candidato.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1960.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.
Partecipazione alle prove d'esami. Diario degli esami.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove pratiche, con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo, sarà stabilito con successivo decreto, che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero - Parte II.

Ai candidati ammessi sarà data comunicazione del giorno fissato per la prova almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenerla in un altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, ne stabilisce la durata, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Prima della prova il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Art. 7.
Commissioni giudicatrici.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

da un direttore titolare di istituto d'arte, presidente, e da due professori titolari in istituto o scuole d'arte.

Ogni Commissione, nella prima adunanza elegge nel proprio seno il relatore e il segretario.

Art. 8.
Formazione delle graduatorie.

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che nella prova abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti, e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli, non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali.

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole d'istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1961
Registro n. 59, *foglio n.* 255.

(6357)

Concorso per merito distinto per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio per gli insegnanti d'arte applicata in servizio nelle scuole statali d'arte relativo al posto disponibile al 1° ottobre 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per merito distinto. Posti a concorso

E' indetto il seguente concorso per merito distinto per insegnanti d'arte applicata in servizio nelle scuole statali d'arte, relativo ad un posto di ruolo organico disponibile al 1° ottobre 1960.

Detto concorso è per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, e riguarda il seguente gruppo di materie: Arte del legno. Falegnameria. Ebanisteria. Intaglio. Intarsio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1960 appartenevano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) avevano riportato negli anni scolastici 1957-58, 1958-1959 e 1959-60 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente» nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione. Documentazione - Esclusione

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per la istruzione artistica - Ufficio concorsi - Piazza Cairoli, 6, Roma, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiati statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1960;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1960 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da lire 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1960.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carte legale da L. 100 rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60 e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1960 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso, e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione. Valutazione dei titoli. Detrazioni

Ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, la Commissione giudicatrice del concorso per la promozione alla quarta classe di stipendio degli insegnanti d'arte applicata dispone di 100 punti, così ripartiti:

a) 50, per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50, per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1960.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione, in relazione al grado di esse.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande ed è composta da un direttore titolare di istituto d'arte, presidente, e da due professori titolari di materie artistiche in istituti o scuole d'arte.

La Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e il segretario.

Art. 6.

Formazione della graduatoria

Al termine delle operazioni di concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. In tale graduatoria la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a punti 80 su 100, e propone il primo quale vincitore del concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina della Commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1961

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1961
Registro n. 59, *foglio n.* 256

(6358)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1495 in data 31 luglio 1961, mediante il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960;

Visto che il dott. Trenti Ferdinando ha rinunciato alla condotta di Frassinoro;

Che altri concorrenti, successivamente interpellati, hanno parimenti rinunciato;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti, approvata con decreto 31 luglio 1961, n. 1495, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dagli stessi nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A modifica del decreto in data 31 luglio 1961, n. 1495, il dott. Pietro Modesti, residente a Porretta Terme (Bologna), è dichiarato vincitore della condotta veterinaria unica di Frassinoro.

Modena, addì 29 settembre 1961

Il veterinario provinciale: TEDESCHI

(6570)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.